

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EUROT LX

Si informa che sono state approvate le modifiche al Regolamento del Mercato EuroTLX, illustrate di seguito.

Il nuovo regolamento entrerà in vigore il **7 aprile 2015**.

Sezione A

A1. Tariffario Intermediari – Membership Fee

Si introduce un'agevolazione nel Tariffario Intermediari per l'adesione di nuovi aderenti broker, consistente nell'esenzione dal pagamento della membership fee (€15.000) per i primi sei mesi di attività, al termine dei quali la fee dovrà essere corrisposta come da regola generale.

L'agevolazione viene effettuata:

- in vista dei cambiamenti che saranno introdotti dalla MiFID II e delle loro ricadute positive sui modelli di business degli intermediari attivi nel Fixed Income;
- allo scopo di incentivare e facilitare l'entrata sul mercato di nuovi broker (in particolare dall'estero);
- in linea con quanto previsto a livello generale dalla Pricing List del servizio negoziazione dei mercati di Borsa Italiana.

Si precisa che l'agevolazione è stata inserita al paragrafo 1 "Membership Fee" del Tariffario Intermediari. Per mere ragioni di coerenza formale l'agevolazione introdotta è preceduta nel testo da un'altra agevolazione, che nella versione attualmente in vigore è già presente ed è esposta nella nota 2.

A2. Tariffario Liquidity Provider – Membership Fee

Si introduce una modifica ad una agevolazione a favore dei Market maker B, già presente nel Tariffario Liquidity Provider.

L'agevolazione in oggetto riguarda l'esenzione dai diritti di quotazione per i primi 30 strumenti finanziari oggetto di domanda di estensione dell'operatività.

La modifica consiste nel sostituire l'agevolazione già prevista per il primo anno di competenza, con l'agevolazione per i primi dodici mesi di adesione.

La modifica è effettuata allo scopo di evitare che Liquidity Provider pronti ad aderire negli ultimi mesi dell'anno, siano incentivati a posticipare l'adesione per beneficiare appieno dell'agevolazione.

Sezione B

B1. Ammissione degli strumenti sulla base di un programma di emissione

Si introduce la possibilità di ammettere a quotazione programmi di emissione di obbligazioni, covered warrants e certificates, nelle modalità di seguito descritte.

In particolare, a seguito della presentazione della domanda di ammissione del programma di emissione, e nel caso di esito positivo della verifica dei requisiti, EuroTLX rilascia il giudizio di ammissibilità entro 8 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda e lo comunica al soggetto richiedente. Qualora si verificano circostanze straordinarie che non consentano il rispetto del suddetto termine, EuroTLX lo comunica preventivamente al soggetto richiedente e fissa contestualmente un nuovo termine.

Il giudizio di ammissibilità è altresì comunicato al pubblico, tramite specifico Avviso, prima dell'inizio delle negoziazioni degli strumenti oggetto del programma di emissione. La data di avvio delle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi, indicata dal Liquidity Provider, è stabilita nell'Avviso di avvio delle negoziazioni.

Al fine di agevolare tra l'altro la presentazione di programmi pluriennali, è altresì prevista una procedura semplificata per il rinnovo del giudizio di ammissibilità, attraverso la trasmissione dei soli documenti che avessero subito modifiche rispetto a quelli presentati in occasione della prima richiesta del giudizio di ammissibilità. In proposito si precisa che l'emittente è tenuto a presentare richiesta di conferma del giudizio qualora:

- siano modificate le caratteristiche degli strumenti per le quali è già stato rilasciato il giudizio di ammissibilità;
- siano intervenuti, dal momento del rilascio del giudizio di ammissibilità, fatti tali da richiedere un aggiornamento del giudizio stesso.

Si precisa altresì che le condizioni secondo cui EuroTLX può respingere la richiesta di ammissione di programmi di emissione sono le medesime previste nei casi di domanda di ammissione di strumenti finanziari.

(Articolo 2.10 e seguenti)

B2. Modifiche di fine-tuning

Si modifica la definizione di "Obbligazione bancaria non eurobond", che al momento si riferisce solo alle obbligazioni emesse da banche e originariamente collocate presso la clientela della banca; ciò per ricomprendere nella definizione anche le obbligazioni bancarie, non eurobond, oggetto di distribuzione iniziale su un mercato regolamentato o ammesse a quotazione su un mercato regolamentato in assenza di un preventivo collocamento, anche solo istituzionale, casistica nella sostanza omogenea a quella oggetto della definizione in vigore.

(Definizioni)

Si propongono inoltre le seguenti modifiche di *fine-tuning* in materia di ammissione degli operatori.

1. Si prevede che, in sede di richiesta di ammissione alle negoziazioni degli operatori, EuroTLX informi tempestivamente i partecipanti al mercato della richiesta pervenuta. Ciò al fine di consentire a tutti gli aderenti una tempestiva valutazione del partecipante entrante, anche per quanto attiene la profilazione del rischio di controparte che potrebbe sorgere in considerazione dell'attività di negoziazione posta in essere con lo stesso.

(Articolo 3.2)

2. Si specifica che, ai fini dell'ammissione in qualità di Market Maker A, la domanda di ammissione può essere inoltrata dallo stesso o anche da altra società del gruppo di appartenenza del Market Maker.
(*Articolo 6.5*)

3. In un'ottica di razionalizzazione del testo del Regolamento, si adeguano le norme in materia di esclusione dalle negoziazioni degli operatori. In particolare, alla linea guida 6.1(2), si espunge dal testo la disposizione che prevede, ai fini della validità della richiesta di esclusione, l'impegno irrevocabile del richiedente a regolare, chiudere e/o trasferire le posizioni in essere ad un altro operatore. L'obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni assunte in ragione della partecipazione al mercato è sancito difatti nell'ambito delle condizioni generali di fornitura dei servizi, di cui all'articolo 3.10, comma 2 e richiamate all'articolo 3.4 del Regolamento.
(*Linee guida 6.1 (2)*)

E' pubblicata la versione integrale del Regolamento con e senza evidenza delle modifiche.